



Il Ministro della cultura

Istituzione del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 settembre 2020, n. 120;

VISTA la legge 1 ottobre 2020, n. 133, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per l’attuazione da parte dell’Italia del Programma Next Generation EU varato dall’Unione Europea, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione Europea, in data 13 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;



Il Ministro della cultura

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

VISTO decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, recante “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

VISTO il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e, in particolare, l’art.1, il quale stabilisce che il Ministro della cultura adotta il Piano Olivetti per la cultura;

VISTO l’Atto di indirizzo emanato con decreto ministeriale 31 ottobre 2025, n. 402, concernente “Individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2026 e per il triennio 2026-2028”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2025, concernente il conferimento al dott. Stefano Lanna dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore del Piano Olivetti per la cultura;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028” e, in particolare, l’articolo 1, commi 823, lettera b), e 824, con il quale è prevista l’istituzione del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 - del bilancio di previsione dello Stato, per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2026, n. 24, di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c) e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

RILEVATA l’esigenza di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 823, lettera b), della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, concernente l’istituzione del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di definire, a norma dell’articolo 1, comma 824, della sopra richiamata legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno



Il Ministro della cultura

finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) del comma 823 del medesimo articolo;

DECRETA:

Art. 1

(Istituzione del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”)

1. Nel perseguimento degli obiettivi di promozione dell’accessibilità culturale, dell’inclusione sociale e della piena partecipazione alla vita culturale mediante la promozione di progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché la promozione della rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante “Misure urgenti in materia di cultura”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, in attuazione dell’articolo 1, commi 823, lettera b), e 824, della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, è istituito il “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”, di seguito anche “Premio”, a valere sulle risorse finanziarie di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, di cui al predetto art.1, comma 823, lettera b), della legge di bilancio, stanziati sul capitolo 2579 del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura.
2. Il Premio di cui al comma 1 del presente articolo si ispira al pensiero di Adriano Olivetti, il quale riconosce nella cultura un fattore essenziale di dignità della persona, coesione sociale, sviluppo armonico dei territori e responsabilità condivisa tra istituzioni, comunità e impresa, nonché ai principi della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società (Convenzione di Faro), ai sensi della quale la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale sono diritti delle persone e delle comunità e costituiscono risorsa fondamentale per la qualità della vita, la partecipazione democratica alla cultura e lo sviluppo sostenibile.
3. Il “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale” è conferito annualmente dal Ministro della cultura, secondo le modalità definite dal presente decreto e dai bandi che saranno adottati annualmente.

Art. 2

(Obiettivi e relative azioni del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”)

1. Il Premio, consistente in un sostegno economico, persegue l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale, culturale ed economica.
2. Al raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo saranno orientate le seguenti azioni:



Il Ministro della cultura

- a) contrasto alle condizioni di siccità culturale, intesa come carenza strutturale e persistente di opportunità di accesso, partecipazione e fruizione della cultura, mediante la realizzazione di interventi volti a conseguire la piena accessibilità dell'offerta culturale;
- b) rafforzamento della coesione sociale e della partecipazione culturale, favorendo il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle comunità, secondo i principi della Convenzione di Faro;
- c) promozione dell'utilizzo delle nuove tecnologie per l'accesso inclusivo alla cultura, con particolare riferimento alle diverse abilità e alle molteplici forme di espressione dei talenti, ai giovani, agli anziani, ai soggetti a rischio di esclusione sociale e digitale e ai soggetti in condizioni di svantaggio culturale;
- d) innovazione e sperimentazione nei settori culturali e creativi in materia di accessibilità;
- e) conseguimento di risultati sostenibili nell'ambito dell'innovazione culturale;
- f) valorizzazione e diffusione di pratiche virtuose di accessibilità culturale realizzate da soggetti pubblici e privati.

Art. 3

(Ambiti progettuali di interesse)

1. In coerenza con le finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il “Premio Olivetti per l'accessibilità culturale” è articolato nelle seguenti sezioni, nell'intento di promuovere la cultura quale infrastruttura civile, motore di inclusione, sviluppo del lavoro e rafforzamento delle comunità:
 - a) Sezione “Musei, patrimonio culturale e territorio”: progetti a cura dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, volti a rafforzare il ruolo dei musei, dei luoghi della cultura, degli istituti di conservazione, degli archivi e del territorio quali presidi civili, educativi e sociali, capaci di generare partecipazione, senso di appartenenza e coesione sociale;
 - b) Sezione “Attività culturali”: progetti di accessibilità culturale a cura dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, finalizzati alla rimozione delle barriere visibili e invisibili nell'ambito di festival, rassegne cinematografiche, iniziative di spettacolo dal vivo, rassegne letterarie e attività di promozione della lettura, concepiti come spazi di incontro, dialogo e crescita civile;
 - c) Sezione “Welfare aziendale e rigenerazione culturale”: progetti di welfare aziendale a valenza culturale a cura esclusivamente di imprese e società pubbliche o private, volti a promuovere il benessere culturale e creativo dei lavoratori e delle lavoratrici e a favorire lo sviluppo culturale del territorio e delle comunità di riferimento;
 - d) Sezione “Progetti sperimentali degli Istituti del Ministero della cultura”: dedicata esclusivamente a progetti a cura degli Uffici, degli Istituti centrali e periferici e dei luoghi della cultura afferenti al Ministero della cultura, finalizzati alla sperimentazione, allo sviluppo e alla messa a sistema di modelli innovativi di accessibilità, inclusione, partecipazione e valorizzazione del patrimonio culturale, per i quali non è prevista la corresponsione di alcun contributo.
2. I progetti presentati nell'ambito delle sezioni di cui al presente articolo saranno valutati in relazione alla loro capacità di rafforzare il nesso tra cultura, lavoro e cittadinanza, mediante il coinvolgimento attivo delle persone e delle diverse componenti della comunità di riferimento e dei soggetti interessati, promuovendo pratiche culturali che contribuiscano alla qualità del lavoro, alla partecipazione civica



Il Ministro della cultura

e allo sviluppo armonico, sostenibile e solidale delle comunità locali di riferimento, nonché in base alla capacità di contaminazione in termini di durabilità e replicabilità dei progetti stessi.

Art. 4

(Requisiti dei soggetti ammessi alla candidatura)

1. Possono candidarsi al conferimento del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale” per le sezioni a) e b) dell’articolo 3, comma 1, del presente decreto, enti pubblici e soggetti privati, ivi inclusi enti del Terzo settore, fondazioni, associazioni culturali, partenariati pubblico-privati e le imprese culturali e creative di cui all’art. 25 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.
2. Possono candidarsi al conferimento del Premio per la sezione c) dell’articolo 3, comma 1, esclusivamente le imprese e le società pubbliche o private.
3. Sono esclusi dalla possibilità di candidatura al Premio i soggetti che già beneficiano, per l’anno in corso, di altri finanziamenti del Ministero della cultura superiori a 50.000 euro e le amministrazioni centrali dello Stato, fatta eccezione per gli Uffici, gli Istituti centrali e periferici e i luoghi della cultura del Ministero della cultura, i quali possono candidarsi esclusivamente al conferimento del Premio per la sezione d) dell’articolo 3, comma 1.

Art. 5

(Modalità di riparto delle risorse finanziarie)

1. A ciascuna delle sezioni individuate dall’articolo 3, comma 1, ai fini della attribuzione del Premio, è destinata una somma corrispondente agli importi determinati come di seguito:
 - a) Sezione “Musei, patrimonio culturale e territorio”: potranno essere premiati fino a tre progetti per un importo massimo complessivo pari a 300.000 (trecentomila) euro, equamente distribuiti tra i progetti selezionati;
 - b) Sezione “Attività culturali”: potranno essere premiati fino a tre progetti per un importo massimo complessivo pari a 300.000 (trecentomila) euro, equamente distribuiti tra i progetti selezionati;
 - c) Sezione “Welfare aziendale e rigenerazione culturale”: potranno essere premiati fino a tre progetti per un importo massimo complessivo pari a 300.000 (trecentomila) euro, equamente distribuiti tra i progetti selezionati.
2. Qualora per una o due delle sezioni di cui al comma 1 non fossero presentati progetti ovvero questi non risultassero rispondenti ai criteri di cui all’articolo 8, o qualora fosse ritenuto rispondente ai criteri di cui all’articolo 8 un numero di progetti inferiore a tre, l’importo del Premio non assegnabile dovrà essere redistribuito su un numero corrispondente di progetti giudicati qualitativamente validi, ai sensi del predetto articolo, nell’ambito di altra/altra sezioni tra quelle di cui al richiamato comma 1.
3. La quota residuale pari a 100.000 (centomila) euro è destinata alla copertura degli oneri necessari alla realizzazione del Premio. Tali spese sono comprensive delle attività di comunicazione, promozione e monitoraggio.
4. Per la sezione d) di cui all’articolo 3, comma 1, non è prevista l’assegnazione di alcun contributo.

Art. 6

(Modalità di conferimento del Premio)

1. Il Premio è conferito a seguito di una procedura di selezione a cadenza annuale.



Il Ministro della cultura

2. La gestione del Premio, ivi comprese le attività amministrative, istruttorie, tecniche e organizzative connesse alla predisposizione e all'attuazione della procedura di selezione, è curata, nell'ambito del Dipartimento per la valorizzazione culturale del Ministero della cultura, dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.
3. L'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, sentito il Direttore generale del Piano Olivetti per la cultura, adotta annualmente un bando, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della cultura, contenente i termini e le modalità per la presentazione delle candidature finalizzate alla attribuzione del "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale" nonché i criteri di valutazione dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto.
4. Entro quindici giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli Organi di controllo, l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale pubblicherà, sul sito istituzionale del Ministero della cultura, il bando concernente il "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale" relativo all'anno 2026.
5. Il bando di cui al presente articolo dovrà altresì indicare i termini e le modalità del monitoraggio di cui all'articolo 11 del presente decreto e delle verifiche documentali finalizzate all'assegnazione dei contributi, nonché quelli relativi alla rendicontazione.
6. Il bando dovrà altresì prevedere l'allegazione, all'atto della presentazione della candidatura da parte di partenariati pubblico-privati, di un accordo preventivo sottoscritto dalle parti relativamente alla gestione e distribuzione delle risorse finanziarie derivate dal Premio in caso di aggiudicazione dello stesso.

Art. 7

(Commissione di valutazione)

1. Per la valutazione delle candidature è altresì istituita, con il presente decreto, la Commissione di valutazione del "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale", composta da cinque esperti di comprovata competenza, nominati annualmente dal Ministro della cultura.
2. La Commissione opererà presso il Ministero della cultura, con il supporto tecnico-organizzativo dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. La partecipazione alla Commissione non darà luogo a compensi o emolumenti, salvo il rimborso delle spese documentate.
4. I componenti della Commissione non dovranno trovarsi in situazioni di conflitto di interesse o incompatibilità.
5. La Commissione potrà svolgere i propri lavori anche in modalità telematica.

Art. 8

(Criteri di valutazione dei progetti)

1. I progetti presentati nell'ambito delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto saranno valutati sulla base di criteri volti a verificare la loro capacità di generare effetti strutturali, duraturi e coerenti con le finalità del "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale".
2. In particolare, la valutazione dovrà tenere conto dei seguenti criteri:



Il Ministro della cultura

- a) coerenza con i valori del modello olivettiano: capacità del progetto di integrare cultura, lavoro, responsabilità sociale, partecipazione e sviluppo umano, promuovendo una visione della cultura quale bene comune e infrastruttura civile al servizio delle comunità;
 - b) impatto culturale, sociale e territoriale: capacità del progetto di incidere in modo significativo e misurabile sull'accessibilità alla cultura, sulla partecipazione attiva dei cittadini, sul rafforzamento del capitale sociale, sulla qualità del lavoro culturale e creativo e sulla rigenerazione culturale dei contesti di riferimento;
 - c) durabilità delle ricadute: la capacità del progetto di produrre effetti stabili nel tempo, anche oltre la conclusione delle attività finanziate o premiate, mediante il radicamento nel territorio, la continuità delle pratiche attivate, il coinvolgimento strutturato delle comunità di riferimento e la sostenibilità organizzativa ed economica delle azioni proposte;
 - d) replicabilità e trasferibilità: capacità del progetto di costituire un modello organizzativo, metodologico o operativo replicabile in altri contesti territoriali, istituzionali o produttivi, nonché di favorire la diffusione di buone pratiche e la messa a sistema delle esperienze maturate;
 - e) livello culturale della proposta e delle partnership attivate: particolare rilievo della proposta culturale e delle partnership attivate, in particolare, tra istituzioni culturali, soggetti del mondo del lavoro, imprese, enti del Terzo settore e comunità locali; chiarezza degli obiettivi, adeguatezza degli strumenti e delle metodologie adottate.
3. Ai fini della valutazione, particolare rilievo dovrà essere attribuito ai progetti che dimostrino la capacità di lasciare un segno permanente di rigenerazione culturale, contribuendo alla costruzione di ecosistemi culturali inclusivi e sostenibili e alla diffusione di modelli innovativi di intervento in contesti caratterizzati da marginalità sociale e culturale.

Art. 9

(Attribuzione del Premio)

1. La Commissione di cui all'articolo 7 del presente decreto valuta le candidature ammesse a seguito dell'istruttoria svolta dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale.
2. A conclusione della valutazione, per ciascuna delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, la Commissione propone al Ministro della cultura una graduatoria dei progetti ammessi a valutazione, con l'indicazione di un numero massimo di tre progetti da premiare per la sezione corrispondente, corredando la proposta con una relazione motivata, nella quale si dia evidenza della capacità dei progetti selezionati di rafforzare l'accesso alla cultura come diritto delle comunità, in linea con i principi della Convenzione di Faro.
3. Il Premio è conferito con decreto del Ministro della cultura.

Art. 10

(Cerimonia di premiazione)

1. Il Ministero della cultura provvede annualmente all'organizzazione di un evento pubblico di presentazione dei progetti premiati nell'ambito del "Premio Olivetti per l'accessibilità culturale", finalizzato alla diffusione delle buone pratiche e al confronto tra istituzioni, operatori culturali, comunità e cittadini.



Il Ministro della cultura

2. I progetti premiati saranno raccolti e valorizzati in una pubblicazione, anche in formato digitale, o in una sezione dedicata del sito istituzionale del Ministero della cultura, al fine di favorire la circolazione delle esperienze, la replicabilità delle iniziative e il rafforzamento delle politiche pubbliche in materia di accessibilità culturale.

Art. 11

(Monitoraggio dei progetti aggiudicatari del “Premio Olivetti per l’accessibilità culturale”)

1. Il monitoraggio tecnico-amministrativo e finanziario dei progetti premiati, anche in relazione alle verifiche documentali e della rendicontazione, sarà svolto dall’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, nel rispetto dei criteri che saranno definiti nei bandi di cui all’articolo 1, comma 3, e all’articolo 6, nel rispetto di quanto stabilito nel presente decreto.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Per l’attuazione del presente decreto, il Ministero della cultura si avvale dell’Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma, 23 aprile 2026

IL MINISTRO